

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 353

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMAROLI, BIANCHI, ANDREA CRIPPA, MATURI, MOLINARI

Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e altre disposizioni concernenti l'accertamento del livello essenziale di conoscenza della lingua italiana per gli addetti alle attività commerciali e le insegne degli esercizi

Presentata il 24 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presenza di comunità multietniche, che vivono e lavorano abitualmente nei nostri territori, ha subito negli anni un incremento tale da far emergere la necessità di adottare nuovi strumenti per favorire una più solida e duratura coesistenza tra le diverse culture e tradizioni. Da qui la presentazione di una proposta di legge che ha la finalità di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiane quale presupposto fondamentale per la realizzazione di una seria politica di integrazione tra cittadini italiani ed extracomunitari. È questo un tema di grandissima attualità, che trova conferma anche nello studio della Fondazione Leone Moressa sul numero di imprenditori stranieri in Italia. L'8,2 per cento delle 6.061.960 imprese operanti in Italia

nel 2013, pari a 497.080 imprese, è costituito da soggetti nati all'estero. Di tali imprese il 94 per cento è ad esclusiva conduzione straniera. Rispetto al 2011, le imprese sono aumentate del 9,5 per cento. I settori in cui si è registrata la maggiore presenza di imprenditori stranieri sono: commercio, alberghi, ristoranti e servizi. Un riferimento particolare va rivolto alla comunità di imprenditori cinesi che è tra le più numerose in Italia con una concentrazione maggiore in Lombardia, principalmente nella forma di negozi di vicinato e di ambulanti. Ciò detto, va evidenziato che nonostante la forte presenza di imprenditori cinesi in Italia, la maggior parte di loro non conosce assolutamente la lingua italiana. In tal senso l'introduzione di un esame obbligatorio di italiano per aprire

un'attività commerciale potrebbe favorire un più rapido inserimento degli stranieri nella società, permettendo loro di operare sul mercato con maggiore professionalità. La conoscenza basilare dell'italiano rappresenta poi uno strumento di garanzia per i consumatori, che possono ricevere così tutte le necessarie informazioni sui beni e sui servizi acquistati. Il gestore di un negozio aperto al pubblico deve essere capace di leggere e di capire l'italiano per poter applicare, ad esempio, le norme igienico-sanitarie di base oppure per poter prestare una minima assistenza ai propri clienti. Quest'esigenza è ancora più sentita laddove gli esercizi commerciali somministrino al pubblico alimenti e bevande. In questo settore, infatti, la corretta conoscenza dell'italiano si rende ancora più necessaria anche per tutelare quei consumatori che, soffrendo di particolari patologie, potrebbero inconsapevolmente consumare prodotti dannosi per la loro salute. La legge prevede che i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione debbano frequentare un apposito corso e autocertificare i rischi nelle aziende fino a dieci addetti. Per esercitare un'attività devono poi essere designati gli addetti alla prevenzione incendi e al pronto soccorso, i quali devono frequentare ulteriori corsi di formazione. Com'è possibile garantire la salute e la sicurezza dei consumatori se a frequentare questi corsi sono persone che conoscono poco o per niente la lingua italiana? La proposta di legge in esame, proprio per tutelare la salute dei consumatori e assicurare un livello minimo e uniforme

di condizioni di accessibilità ai beni e ai servizi sul territorio nazionale, istituisce l'obbligo di un esame di base di lingua italiana per i cittadini stranieri che vogliono aprire un'attività commerciale in Italia, prevedendo anche che la posa delle insegne esterne all'esercizio stesso sia condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero al dialetto locale. Si tratta in sostanza di proposte concrete e non discriminatorie che hanno anche trovato in diversi e più momenti svariati sostenitori. Il comune di Prato, ad esempio, attraverso una modifica al regolamento del consumo, ha già introdotto l'esame obbligatorio di lingua italiana e questo evidentemente perché la città, dovendosi confrontare con una delle comunità cinesi più importanti d'Europa, prima di altre ha ravvisato la necessità di adottare regole chiare per la realizzazione di una seria politica di integrazione. Andando poco più lontano con la memoria anche a Roma l'allora sindaco Walter Veltroni firmò un protocollo d'intesa con la comunità cinese, che vedeva nell'impiego della lingua italiana sulle insegne esterne agli esercizi commerciali uno dei presupposti fondamentali per l'attivazione di un nuovo processo di integrazione e di coesione sociali. È necessario, quindi, fare un ulteriore passo in avanti elevando la discussione a livello nazionale, con l'auspicio che il Parlamento possa dare vita a un dibattito serio e approfondito sulle proposte in esame, trovando sulle stesse un consenso allargato nell'interesse di tutta la collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ai consumatori un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e ai servizi sul territorio nazionale:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:

« *5-bis*. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività commerciali, possono stabilire che l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio e dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia subordinato alla presentazione da parte dell'interessato, qualora sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, di un certificato attestante il superamento dell'esame di base della lingua italiana, rilasciato da appositi enti accreditati »;

b) dopo l'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. — (*Insegne di esercizio*). — 1. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che la posa delle insegne esterne a un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande sia condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale »;

c) dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. — (*Insegne di esercizio*). — 1. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che la posa

delle insegne esterne a un esercizio di vendita al dettaglio sia condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale ».

